

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 69

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

19 marzo 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2005/C 69/01	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-181/03 P: Albert Tardone contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ex dipendente — Domanda di pensione d'invalidità — Condizioni per la concessione)	1
2005/C 69/02	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-126/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): Heineken Brouwerijen BV contro Hoofd-productschap Akkerbouw («Cereali — Regime delle importazioni — Contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria — Discriminazione»)	1
2005/C 69/03	Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 25 novembre 2004, nel procedimento C-18/03 P: Vela Srl e Tecnagrind SL contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso — FEAOG — Partecipazione finanziaria a progetti — Soppressione del contributo finanziario del fondo»)	2
2005/C 69/04	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 8 ottobre 2004, nella causa C-248/03: Commissione delle Comunità europee contro Transport Environment Development System (Trends) e a. (Clausola compromissoria — Decisione 2004/407/CE, Euratom — Artt. 2 e 3 — Rinvio dinanzi al Tribunale di primo grado)	2
2005/C 69/05	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 8 ottobre 2004, nella causa C-249/03: Commissione delle Comunità europee contro Transport Environment Development System (Trends) e a. (Clausola compromissoria — Decisione 2004/407/CE, Euratom — Artt. 2 e 3 — Rinvio dinanzi al Tribunale di primo grado)	2
2005/C 69/06	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 18 novembre 2004, nei procedimenti riuniti C-261/03 e C-262/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna): Allevamenti Associati Srl contro Regione Emilia-Romagna e a. e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e a. («Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Latte e latticini — Regime del prelievo supplementare — Trattamento e trasformazione effettuati da un'industria lattiero casearia in esecuzione di un contratto di appalto — Nozioni di consegna e di vendita diretta»)	3

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2005/C 69/07	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 19 ottobre 2004, nella causa C-425/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Milazzo): Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)	3
2005/C 69/08	Ordinanza della Corte (Terza Sezione), 14 dicembre 2004, nel procedimento C-1/04 SA, Tertir-Terminals de Portugal SA contro Commissione delle Comunità europee («Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee»)	4
2005/C 69/09	Causa C-517/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 15 dicembre 2004, nel procedimento Visserijbedrijf D.J. Koorstra e Zn V.o.f. contro Productschap Vis	4
2005/C 69/10	Causa C-525/04 P: Ricorso del Regno di Spagna contro la sentenza del Tribunale di Primo grado (Quinta Sezione Ampliata) del 21 ottobre 2004 nella causa T-36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee sostenuta dal Regno di Spagna, presentato il 27 dicembre 2004	4
2005/C 69/11	Causa C-526/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia), Sezione per le cause commerciali, finanziarie ed economiche, con sentenza 14 dicembre 2004 nel procedimento Laboratoires Boiron SA contro Agence centrale des organismes de sécurité sociale	5
2005/C 69/12	Causa C-3/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Cagliari con ordinanza 12 novembre 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Verdoliva Gaetano e J.M. Van Der Hoeven B.N.	6
2005/C 69/13	Causa C-5/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 7 gennaio 2005 nel procedimento Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra	6
2005/C 69/14	Causa C-6/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal TO SYMVOULIO TIS EPIKRATIAS — Sezione 2 (Grecia) con ordinanza 17 novembre 2004 nel procedimento MEDIPAC-TH.KAZANT-ZIDIS A.E. contro VENIZELEIO-PANANEIO	7
2005/C 69/15	Causa C-10/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative (Granducato di Lussemburgo) con sentenza 11 gennaio 2005 nel procedimento Cynthia Mattern e Kajrudin Cikotic contro Ministre du Travail et de l'Emploi	7
2005/C 69/16	Causa C-13/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33, con ordinanza 7 gennaio 2005, nella causa C-13/05 Sonia Chacón Navas contro Eurest Colectividades SA	8
2005/C 69/17	Causa C-16/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) con ordinanza 2 dicembre 2004, nel procedimento Secretary of State for the Home Department contro The Queen ex parte Veli Tum e The Queen ex parte Mehmet Dari	8
2005/C 69/18	Causa C-17/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con ordinanza 11 gennaio 2005, nel procedimento B.F. Cadman (appellante) contro Health & Safety Executive (resistente in appello); interveniente: Equal Opportunities Commission	8
2005/C 69/19	Causa C-21/05: Ricorso del 25 gennaio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2005/C 69/20	Causa C-24/05 P: Ricorso della società August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-396/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 gennaio 2005 (Fax: 24.01.05)	9
2005/C 69/21	Causa C-25/05 P: Ricorso della società August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-402/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 gennaio 2005 (fax: 24.01.05)	10
2005/C 69/22	Causa C-36/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 31 gennaio 2005	12
2005/C 69/23	Cancellazione dal ruolo del Parere C-1/04	12
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2005/C 69/24	Sentenza del Tribunale di primo grado, 18 gennaio 2005, nella causa T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Partecipazione finanziaria ad un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura — Soppressione del contributo finanziario del Fondo»)	13
2005/C 69/25	Sentenza del Tribunale di primo grado, 18 gennaio 2005, nella causa T-93/02: Confédération nationale du Crédit mutuel contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Repubblica francese a favore del Crédit mutuel — “Livret bleu” — Decisione 2003/216/CE — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento»)	13
2005/C 69/26	Sentenza del Tribunale di primo grado, 12 gennaio 2005, nelle cause riunite da T-367/02 a T-369/02: Wieland-Werke AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	14
2005/C 69/27	Sentenza del Tribunale di primo grado, 12 gennaio 2005, nella causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Segno denominativo EUROPREMIUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	14
2005/C 69/28	Sentenza del Tribunale di primo grado, 19 gennaio 2005, nella causa T-387/03: Proteome Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio denominativo BIOKNOWLEDGE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Segno descrittivo»)	14
2005/C 69/29	Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), 10 dicembre 2004, nella causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFFCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Irricevibilità manifesta — Nozione di ricorrente individualmente interessato — GEIE — Contratti in corso — Diritti di proprietà intellettuale)	15
2005/C 69/30	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 10 dicembre 2004, nella causa T-261/03, Euro Style '94 Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento denominativo «GLOVE» — Marchi nazionali e internazionali figurativi e denominativi «GLOBE» — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)	15

2005/C 69/31	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, 22 dicembre 2004, nella causa T-201/04 R, Microsof Corp. contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Art. 82 CE)	16
2005/C 69/32	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 13 dicembre 2004, nella causa T-269/04, IDOM SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)	16
2005/C 69/33	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, 10 novembre 2004, nella causa T-303/04 R, European Dynamics SA contro Commissione delle Comunità europee (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)	17
2005/C 69/34	Causa T-462/04: Ricorso della HEG Limited e Graphite India Limited contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 30 novembre 2004	17
2005/C 69/35	Causa T-466/04: Ricorso di Elisabetta Dami contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 novembre 2004	18
2005/C 69/36	Causa T-467/04: Ricorso di Elisabetta Dami contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 novembre 2004	19
2005/C 69/37	Causa T-475/04: Ricorso della Bouygues SA e Bouygues Télécom contro Commissione delle Comunità europee presentato il 24 novembre 2004	20
2005/C 69/38	Causa T-447/04: Ricorso della Aktieselskabet af 21. November 2001 contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 14 dicembre 2004	21
2005/C 69/39	Causa T-483/04: Ricorso della Armour Pharmaceutical Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto l'8 dicembre 2004	21
2005/C 69/40	Causa T-2/05: Ricorso della ReckittBenckiser N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 4 gennaio 2005	22
2005/C 69/41	Causa T-3/05: Ricorso della ReckittBenckiser N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 4 gennaio 2005	22
2005/C 69/42	Causa T-12/05: Ricorso della TV Danmark A/S e della Kanal 5 Denmark Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 gennaio 2005	23
2005/C 69/43	Causa T-13/05: Ricorso proposto il 7 gennaio 2005 dalla Castell del Remei, S.L contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)	24
2005/C 69/44	Causa T-14/05: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 gennaio 2005	25
2005/C 69/45	Causa T-18/05: Ricorso della IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 2005	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2005/C 69/46	Causa T-26/05: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005	26
2005/C 69/47	Cancellazione dal ruolo della causa T-189/04	27
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2005/C 69/48	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 57 del 5.3.2005	28



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-181/03 P: Albert Tardone contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ex dipendente — Domanda di pensione d'invalidità — Condizioni per la concessione)

(2005/C 69/01)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-181/03 P, avente ad oggetto un ricorso d'impugnazione a norma dell'art. 56 dello statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 aprile 2003, Albert Tardone, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Piétrain (Belgio) (avvocato: sig. I. Kletzlen), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dai sigg. S. von Bahr e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. L.M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 Il sig. Tardone è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 158 del 5.7.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-126/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): Heineken Brouwerijen BV contro Hoofdproductschap Akkerbouw ⁽¹⁾

(«Cereali — Regime delle importazioni — Contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria — Discriminazione»)

(2005/C 69/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-126/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 18 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria l'8 marzo 2004, nella causa Heineken Brouwerijen BV contro Hoofdproductschap Akkerbouw, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Dall'esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento tale da pregiudicare la validità dei regolamenti (CE) del Consiglio 14 giugno 1999, n. 1269, e 24 aprile 2001, n. 822, relativi all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004

ORDINANZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****25 novembre 2004****nel procedimento C-18/03 P: Vela Srl e Tecnagrind SL
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾****(«Ricorso — FEOG — Partecipazione finanziaria a progetti
— Soppressione del contributo finanziario del fondo»)****(2005/C 69/03)***(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento C-18/03 P, avente ad oggetto un ricorso ex art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 16 gennaio 2003, Vela Srl, con sede in Milano, Tecnagrind SL, con sede in Barcellona (Spagna) (avv.: M. Carretta), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio, assistiti dall'avv. M. Moretto), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 25 novembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *Il ricorso è respinto.*2 *La Vela Srl e la Tecnagrind SL sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****8 ottobre 2004****nella causa C-248/03: Commissione delle Comunità
europee contro Transport Environment Development
System (Trends) e a. ⁽¹⁾****(Clausola compromissoria — Decisione 2004/407/CE,
Euratom — Artt. 2 e 3 — Rinvio dinanzi al Tribunale di
primo grado)****(2005/C 69/04)***(Lingua processuale: il greco)*

Nella causa C-248/03, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 6 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia, assistita dagli

avv.ti M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatziyannis) contro Transport Environment Development System (Trends), società civile a fine non lucrativo, con sede in Atene (Grecia), (avv. V. Christianos), Marios Kontaratos, residente in Atene (Grecia), Anastasios Tillis, residente in Neo Irakleio, Attica (Grecia) (avv. V. Christianos), Georgios Argyrakos, residente in Atene (Grecia), Konstantinos Petrakis, residente in Cholargos, Attica (Grecia), Fotini Koutrouba, residente in Glyfada, Attica (Grecia), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione facente funzioni, R. Schintgen e G. Arestis (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La causa C-248/03 è rinviata dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 184 del 2.8.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****8 ottobre 2004****nella causa C-249/03: Commissione delle Comunità
europee contro Transport Environment Development
System (Trends) e a. ⁽¹⁾****(Clausola compromissoria — Decisione 2004/407/CE,
Euratom — Artt. 2 e 3 — Rinvio dinanzi al Tribunale di
primo grado)****(2005/C 69/05)***(Lingua processuale: il greco)*

Nella causa C-249/03, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 6 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia, assistita dagli avv.ti M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatziyannis) contro Transport Environment Development System (Trends), società civile a fine non lucrativo, con sede in Atene (Grecia), (avv. V. Christianos), Marios Kontaratos, residente in Atene (Grecia), Anastasios Tillis, residente in Neo Irakleio, Attica (Grecia) (avv. V. Christianos), Georgios Argyrakos, residente in Atene (Grecia), Konstantinos Petrakis, residente in Cholargos, Attica (Grecia), Fotini Koutrouba, residente in Glyfada, Attica (Grecia), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione facente funzioni, R. Schintgen e G. Arestis (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La causa C-249/03 è rinviata dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee.

(¹) GU C 184 del 2.8.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 novembre 2004

nei procedimenti riuniti C-261/03 e C-262/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna): Allevamenti Associati Srl contro Regione Emilia-Romagna e a. e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e a. (¹)

(«Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Latte e latticini — Regime del prelievo supplementare — Trattamento e trasformazione effettuati da un'industria lattiero casearia in esecuzione di un contratto di appalto — Nozioni di consegna e di vendita diretta»)

(2005/C 69/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-261/03 e C-262/03, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanze in data 6 maggio 2003, pervenute in cancelleria il 17 giugno 2003, nelle cause promosse da Allevamenti Associati Srl contro Regione Emilia-Romagna, nonché nei confronti di: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl (C-261/03), e da: Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché nei confronti di: Allevamenti Associati Srl (C-262/03), la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra María Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha emesso il 18 novembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel

settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, e l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell'applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l'ipotesi in cui un'impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

19 ottobre 2004

nella causa C-425/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Milazzo): Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

(2005/C 69/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-425/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Milazzo con decisione 18 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2003, nella causa: Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 19 ottobre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di Pace di Milazzo con ordinanza 18 aprile 2003 è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 289 del 29.11.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE**(Terza Sezione)****14 dicembre 2004**

nel procedimento C-1/04 SA, Tertir-Terminais de Portugal SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee»)

(2005/C 69/08)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-1/04 SA, avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee, presentata il 15 marzo 2004, Tertir-Terminais de Portugal SA, con sede in Terminal do Freixieiro (Portogallo), (avv.ti: G. Vandersanden, C. Houssa e L. Levi, nonché F. Gonçalves Pereira) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re I. Martinez del Peral Cagigal e F. Clotuche-Duvieusart), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La domanda è respinta.

2 La Tertir-Terminais de Portugal SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 15 dicembre 2004, nel procedimento Visserijbedrijf D.J. Koornstra e Zn V.o.f. contro Productschap Vis

(Causa C-517/04)

(2005/C 69/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 15 dicembre 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il

20 dicembre 2004, nel procedimento Visserijbedrijf D.J. Koornstra e Zn V.o.f. contro Productschap Vis, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se un prelievo come quello controverso, che un imprenditore di uno Stato membro è tenuto a versare per il trasporto di gamberetti a mezzo di un peschereccio registrato in tale Stato membro e che mira a finanziare i setacci per gamberetti e le apparecchiature per la sgusciatura in tale Stato membro, sia compatibile con il diritto comunitario, e in particolare con gli artt. 25 e 90 CE, laddove esso sia dovuto anche per i gamberetti che tale imprenditore trasporta in un altro luogo all'interno della Comunità.

2) Se ai fini della soluzione della questione precedente sia rilevante:

a. il luogo in cui sono catturati gamberetti;

b. la circostanza che i gamberetti dopo essere trasportati in un altro luogo all'interno della Comunità siano portati nello Stato membro in cui è registrato il peschereccio;

c. la circostanza che, in caso di trasporto in un altro luogo all'interno della Comunità, anche in tale luogo è avvenuto un pagamento per la cernita e la sgusciatura dei gamberetti.

Ricorso del Regno di Spagna contro la sentenza del Tribunale di Primo grado (Quinta Sezione Ampliata) del 21 ottobre 2004 nella causa T-36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee sostenuta dal Regno di Spagna, presentato il 27 dicembre 2004

(Causa C-525/04 P)

(2005/C 69/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 dicembre 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di Primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione Ampliata) del 21 ottobre 2004 nella causa T-36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee sostenuta dal Regno di Spagna

Il Regno di Spagna conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare integralmente la sentenza del Tribunale di Primo grado (Quinta Sezione Ampliata) del 21 ottobre 2004 nella causa T-36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna, con la quale è stato annullato l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE⁽¹⁾, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA, con sede a Torrelavega, Cantabria, come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE⁽²⁾;
- 2) nella emananda sentenza accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado e, di conseguenza, dichiarare il ricorso irricevibile o in subordine infondato;
- 3) condannare la resistente alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti:

- 1) In base alla decisione, annullata dalla sentenza, nella versione del 2000 gli accordi di rinegoziazione dei debiti della Sniace e del TGPS, nonché gli accordi di dilazione, che erano stati conclusi nel 1993 e nel 1995 tra la Sniace e il Fogasa, non costituivano aiuti di Stato.
- 2) La sentenza impugnata addebita ai menzionati organismi non solo di aver concluso con la Sniace, che si trovava in difficoltà finanziarie, accordi di dilazione, ma anche e soprattutto di averne tollerato l'inadempimento da parte della Sniace.
- 3) Il Regno di Spagna motiva il suo ricorso contro la menzionata sentenza come segue:
 - errore di diritto, poiché il ricorso è stato dichiarato ricevibile ammettendo che la ricorrente è direttamente interessata: questo è incompatibile con la giurisprudenza secondo cui la posizione di mercato della ricorrente deve essere sensibilmente pregiudicata;
 - errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del criterio del creditore privato, poiché, in base alla fattispecie considerata accertata, si deve ritenere che la linea di condotta degli organismi pubblici in oggetto non soddisfi il criterio del creditore privato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia), Sezione per le cause commerciali, finanziarie ed economiche, con sentenza 14 dicembre 2004 nel procedimento Laboratoires Boiron SA contro Agence centrale des organismes de sécurité sociale

(Causa C-526/04)

(2005/C 69/11)

(Lingua processuale: il francese)

Con sentenza 14 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 dicembre 2004, la Cour de cassation (Francia), Sezione per le cause commerciali, finanziarie ed economiche, nel procedimento Laboratoires Boiron SA contro Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che un laboratorio farmaceutico tenuto al pagamento di un contributo quale quello previsto dall'art. 12 della legge 19 dicembre 1997, n. 97-1164, relativa al finanziamento della previdenza sociale per il 1998, è legittimato ad eccepire, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate, che il non assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato.
- 2) In caso di risposta affermativa, e considerando che l'accoglimento della domanda di restituzione può dipendere dai soli elementi di prova prodotti dall'autore della medesima, se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che costituiscono modalità di prova il cui effetto è di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la restituzione di un contributo obbligatorio quale quello previsto dall'art. 245-6-1 del Codice della sicurezza sociale – restituzione formalmente richiesta all'autorità competente in forza del fatto che l'esenzione dal contributo della quale beneficiano i grossisti distributori configura un aiuto di Stato non notificato alla Commissione delle Comunità europee – norme di diritto nazionale che subordinino la detta restituzione alla prova, incombente all'autore della domanda, che il vantaggio ritratto dai detti beneficiari eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale ovvero che non sussistono i presupposti fissati dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark del 24 luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 11, pag. 46.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Cagliari con ordinanza 12 novembre 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Verdoliva Gaetano e J.M. Van Der Hoeven B.N.

(Causa C-3/05)

(2005/C 69/12)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Con ordinanza 12 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Verdoliva Gaetano e J.M. Van Der Hoeven B.N., la Corte d'Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- «se la Convenzione di Bruxelles individui una nozione autonoma di conoscenza degli atti processuali oppure rimetta alle singole discipline nazionali tale nozione;
- se dalla disciplina della Convenzione ed in specie dall'art. 36 della stessa sia ricavabile l'esistenza di una forma equipollente della notificazione del decreto di esecutività previsto dall'art. 36 della Convenzione;
- se in particolare la conoscenza di detto decreto, in caso di mancata notificazione o di vizio della stessa, faccia comunque decorrere il termine di cui al citato articolo o se, diversamente, debba ricavarsi dalla convenzione stessa una limitazione alle forme attraverso cui si realizza la conoscenza del decreto».

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 7 gennaio 2005 nel procedimento Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra

(Causa C-5/05)

(2005/C 69/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 7 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 gennaio

2005, nel procedimento Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra, lo Hoge Raad der Nederlanden, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 8 della direttiva del Consiglio 92/12/CEE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che l'accisa viene riscossa unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati, qualora un privato acquisti in un determinato Stato membro, personalmente e per il proprio uso, prodotti assoggettati ad accisa e li faccia trasportare in un altro Stato membro da un'impresa di trasporto.
- 2) Se l'art. 8 della direttiva del Consiglio 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che l'accisa viene riscossa unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati qualora, come nella fattispecie, privati facciano acquistare prodotti soggetti ad accisa in un determinato Stato membro da un altro privato, che non agisce professionalmente o a fini di lucro, e quest'ultimo li faccia trasportare per conto degli acquirenti da un'impresa di trasporti verso un altro Stato membro.
- 3) Per l'ipotesi in cui la soluzione di (una di) tali questioni fosse di senso negativo, se gli artt. 7 e 9 della direttiva del Consiglio 92/12/CEE debbano essere interpretati nel senso che – laddove un privato, ricorrendo ad un terzo che opera ai suoi ordini, faccia trasportare prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro verso un altro Stato membro in cui sono destinati alle sue necessità personali e alle necessità personali di altre persone a favore anche delle quali egli agisce – si presume che egli detenga i detti prodotti soggetti ad accisa, tanto quelli destinati al consumo personale quanto quelli destinati al consumo personale delle dette altre persone, a scopi commerciali ai sensi degli artt. 7 e 9 della direttiva, anche quando non agisce professionalmente o a fini di lucro.
- 4) Nell'ipotesi in cui la soluzione della terza questione sia di senso negativo, se risulti da un'altra disposizione della direttiva che il privato menzionato alla terza questione è tenuto al pagamento dell'accisa nell'altro Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal TO SYMVOULIO TIS EPIKRATIAS — Sezione 2 (Grecia) con ordinanza 17 novembre 2004 nel procedimento MEDIPAC-TH.KAZANTZIDIS A.E. contro VENIZELEIO-PANANEIO

(Causa C-6/05)

(2005/C 69/14)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 17 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 gennaio 2005, nel procedimento MEDIPAC-TH.KAZANTZIDIS A.E. contro VENIZELEIO-PANANEIO, il TO SYMVOULIO TIS EPIKRATIAS - Sezione 2 (Grecia), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, in caso di gare d'appalto disciplinate dalla direttiva del Consiglio 93/36/CEE, per la fornitura di dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CEE, e qualora tali gare si svolgano secondo il sistema dell'offerta più bassa, l'autorità aggiudicatrice, nella veste di acquirente dei beni in questione, ai sensi delle disposizioni della summenzionata direttiva del Consiglio 93/42/CEE, in combinato disposto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 93/36/CEE, abbia la facoltà di respingere un'offerta di dispositivi medici che rechino la marcatura CE e che abbiano costituito oggetto di un controllo di qualità da parte del competente organo di certificazione, in quanto tecnicamente inammissibili nella fase della valutazione tecnica, invocando obiezioni sostanziali sulla loro idoneità tecnica, collegate alla tutela della salute pubblica e all'uso particolare a cui tali dispositivi sono destinati e in considerazione delle quali sono giudicati inadatti e non adatti a tale uso (sulla base del presupposto evidente che tali obiezioni siano soggette al controllo del giudice competente sotto il profilo della loro fondatezza, nel caso in cui sussista un dubbio quanto al fatto che esse ricorrano effettivamente);
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l'autorità aggiudicatrice, nella veste di acquirente dei beni in questione, abbia la facoltà di considerare direttamente, per le ragioni precedentemente indicate, inadatti al tipo di uso a cui sono destinati dispositivi medici che recano la marcatura CE oppure se occorra che siano previamente applicate le clausole di salvaguardia contenute nella direttiva

93/42/CEE e nel precedentemente menzionato decreto interministeriale ΔΥ7/com./2480/199, che attribuiscono all'autorità nazionale competente – che in Grecia è costituita dal Ministero della Salute, della Previdenza e Assistenza sociale attraverso la Direzione della Tecnologia biomedica – di adottare provvedimenti in base alla procedura di cui all'art. 8 della direttiva, nel caso in cui i dispositivi medici correttamente installati e usati possono rappresentare un pericolo per la vita o la sicurezza dei pazienti o degli utilizzatori, o ai sensi dell'art. 18 della medesima, quando si constati che la marcatura CE è stata attribuita senza motivo;

- 3) Se, in considerazione della risposta data alla seconda questione, e qualora essa sia risolta nel senso che occorre prima applicare le summenzionate clausole di salvaguardia, l'autorità aggiudicatrice sia tenuta ad aspettare il risultato del procedimento avviato in base all'art. 8 o dell'art. 18 della direttiva 93/42/CEE e inoltre sia vincolata dal risultato di esso, nel senso che essa sia tenuta a ricevere in appalto il bene di cui si tratta, nonostante sia provato che il suo uso fa sorgere dei pericoli per la salute pubblica, o in generale, che esso è inadatto all'uso a cui l'autorità aggiudicatrice lo destina.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative (Granducato di Lussemburgo) con sentenza 11 gennaio 2005 nel procedimento Cynthia Mattern e Kajrudin Cikotic contro Ministre du Travail et de l'Emploi

(Causa C-10/05)

(2005/C 69/15)

(Lingua processuale: il francese)

Con sentenza 11 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 gennaio 2005, nel procedimento Cynthia Mattern e Kajrudin Cikotic contro Ministre du Travail et de l'Emploi, la Cour administrative (Granducato di Lussemburgo), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano applicabili alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di una cittadina comunitaria che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto una formazione ed un tirocinio professionali e se da ciò derivi che il soggetto non comunitario possa essere esentato dall'obbligo di un permesso di lavoro in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e ai loro familiari cittadini di paesi terzi il diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33, con ordinanza 7 gennaio 2005, nella causa C-13/05 Sonia Chacón Navas contro Eurest Colectividades SA

(Causa C-13/05)

(2005/C 69/16)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 7 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 2005, nella causa Sonia Chacón Navas contro Eurest Colectividades SA, lo Juzgado de lo social n. 33 ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, la direttiva 2000/78 ⁽¹⁾ nella misura in cui all'art. 1 stabilisce un quadro generale per la lotta contro le discriminazioni fondate sull'handicap includa nel suo ambito di tutela una lavoratrice che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente perché era malata.
- 2) In subordine e nel caso in cui dovesse ritenersi che gli stati di malattia non rientrino nell'ambito della tutela posta dalla direttiva 2000/78 contro la discriminazione per handicap e alla prima domanda dovesse essere data soluzione negativa: se la malattia possa essere considerata come un connotato identificativo che si aggiunge a quelli nei cui confronti la direttiva 2000/78 vieta la discriminazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) con ordinanza 2 dicembre 2004, nel procedimento Secretary of State for the Home Department contro The Queen ex parte Veli Tum e The Queen ex parte Mehmet Dari

(Causa C-16/05)

(2005/C 69/17)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 2 dicembre 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 gennaio 2005, nel procedimento Secretary of State for the Home Department contro The Queen ex parte Veli Tum e The Queen ex parte Mehmet Dari, la House of Lords ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all'Accordo di associazione firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di introdurre nuove restrizioni rispetto alla data in cui il detto Protocollo è entrato in vigore in tale Stato membro in ordine alle condizioni e alla procedura per l'ingresso nel suo territorio di un cittadino turco che chiede di mettersi in affari nello Stato membro in questione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con ordinanza 11 gennaio 2005, nel procedimento B.F. Cadman (appellante) contro Health & Safety Executive (resistente in appello); interveniente: Equal Opportunities Commission

(Causa C-17/05)

(2005/C 69/18)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 11 gennaio 2005, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 gennaio 2005, nel procedimento B.F. Cadman (appellante) contro Health & Safety Executive (resistente in appello); interveniente: Equal Opportunities Commission, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, quando l'uso da parte del datore di lavoro del criterio dell'anzianità di servizio come fattore determinante per la retribuzione ha un diverso impatto sui lavoratori di sesso maschile rispetto ai lavoratori di sesso femminile, l'art. 141 CE esiga che il datore di lavoro fornisca una giustificazione specifica per il ricorso a tale criterio. Qualora la risposta a tale domanda dipenda da determinate circostanze, quali siano dette circostanze.
- 2) Se la risposta alla precedente questione possa essere differente qualora il datore di lavoro applichi ai lavoratori il criterio dell'anzianità di servizio su base individuale, in modo da valutare entro che limiti una maggiore anzianità di servizio giustifichi un maggiore livello retributivo.
- 3) Se vi siano distinzioni rilevanti da porre tra l'uso del criterio dell'anzianità di servizio nel caso di lavoratori ad orario ridotto e l'uso di tale criterio nel caso di lavoratori a tempo pieno.

Ricorso del 25 gennaio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-21/05)

(2005/C 69/19)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 25 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori N. Yerrell e A. Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/79/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) o, in ogni caso, non

avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 3 di tale direttiva;

2. condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il primo dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 302 del 01/12/2000 p. 0057

Ricorso della società August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-396/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 gennaio 2005 (Fax: 24.01.05)

(Causa C-24/05 P)

(2005/C 69/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 26 gennaio 2005 (fax: 24.01.05) la August Storck KG, rappresentata dai sigg. Ilse Rohr, Dr. Heidi Wrage-Molkenthin e Dr. Tim Reher, Rechtsanwälte, CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20355 Amburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-396/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004⁽¹⁾, causa T-396/02;
2. accogliere le domande presentate in primo grado e decidere definitivamente sulla controversia; in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
3. condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1. Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esigere che il marchio richiesto si distinguesse in modo considerevole da altri marchi simili nella classe di prodotti interessata. Il carattere distintivo del marchio dev'essere tratto dal marchio stesso, indipendentemente da eventuali marchi simili presenti in commercio.

Il marchio richiesto possiede un carattere distintivo originario. Il fatto che il consumatore riconosca il marchio come una caramella, non ostacola la sua parallela funzione di indicazione di origine. Al marchio costituito da una combinazione di forma e colore pertiene una funzione di segnalazione e riconoscimento proprio laddove il consumatore incontra un'offerta molto vasta, come avviene nel mercato dei prodotti dolciari.

2. Violazione dell'art. 74, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 40/94

Volendo l'Ufficio motivare il rigetto della domanda di registrazione di marchio con la presenza sul mercato di marchi simili o identici, esso avrebbe dovuto rappresentare e specificare, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, quali a suo parere essi fossero. L'Ufficio non può addurre a fondamento di una decisione fatti di cui esso non è a conoscenza e che si limita a supporre. Se l'Ufficio – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente – ritiene necessario valutare il carattere distintivo del marchio in base alle forme di caramelle esistenti sul mercato, è tenuto ad accertare tale situazione di mercato.

Il Tribunale non può comunque per suo conto pervenire a conclusioni in ordine ad una fattispecie della quale non è stato fornito nessun elemento.

3. Violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94

L'Ufficio ha motivato l'affermazione che il marchio richiesto non ha carattere distintivo riferendosi alle forme di caramelle simili presumibilmente rinvenute sul mercato. La ricorrente non aveva alcuna possibilità di esprimersi in ordine a tali forme di caramelle presumibilmente esistenti sul mercato, in quanto l'Ufficio non le esibiva.

Pertanto è stato violato il suo diritto ad essere sentita.

4. Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94

L'obiezione del Tribunale, che dagli elementi di prova dell'uso del marchio addotti non risulterebbe l'uso specifico del marchio

richiesto, in quanto quest'ultimo si presenterebbe assieme ad altri marchi, dev'essere respinta. L'apparire assieme ad altri marchi è proprio della natura dei marchi tridimensionali. Il carattere distintivo non può essere disconosciuto soltanto a causa di tale circostanza.

La doppia funzione di un marchio di forma e di colore, che consiste nella forma stessa del prodotto, non conduce al riconoscimento del suo uso come marchio, anche quando quest'ultimo fornisce contemporaneamente informazioni sulla configurazione del prodotto.

Nell'ambito della prova dell'uso si deve tenere conto di tutti i contatti dei consumatori con il marchio. Non si deve soltanto considerare in quale misura il marchio si proponga al consumatore prima o al momento della sua decisione di acquisto. Anche una percezione successiva del marchio contribuisce alla sua notorietà, in particolare la percezione durante la consumazione del prodotto.

(¹) GU C 19, del 22.1.2005.

Ricorso della società August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-402/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 gennaio 2005 (fax: 24.01.05)

(Causa C-25/05 P)

(2005/C 69/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 26 gennaio 2005 (fax: 24.01.05) la August Storck KG, rappresentata dai sigg. Ilse Rohr, Dr. Heidi Wrage-Molkenthin e Dr. Tim Reher, Rechtsanwälte, CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20355 Amburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-402/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 ⁽¹⁾, causa T-402/02;
2. accogliere le domande presentate in primo grado e decidere definitivamente sulla controversia; in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
3. condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1. *Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esigere che il marchio richiesto si distinguesse in modo considerevole da altri marchi simili nella classe di prodotti interessata. Il carattere distintivo del marchio dev'essere tratto dal marchio stesso, indipendentemente da eventuali marchi simili presenti in commercio.

L'interesse generale o un'esigenza di protezione non devono essere comunque considerati nell'ambito della disposizione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La monopolizzazione del marchio è come tale voluta dalla normativa sui marchi. Non sussistono elementi a sostegno di una monopolizzazione ingiustificata.

L'Ufficio non ha rilevato ulteriori impedimenti alla registrazione, nell'ambito dei quali potrebbe doversi considerare un interesse generale, in particolare non quelli di cui all'art. 7, n. 1, lett. d)-j) del regolamento n. 40/94.

Il marchio richiesto possiede un carattere distintivo originario. Il fatto che il consumatore riconosca il marchio come una caramella, non ostacola la sua parallela funzione di indicazione di origine. Al marchio costituito da una combinazione di forma e colore pertiene una funzione di segnalazione e riconoscimento proprio laddove il consumatore incontra un'offerta molto vasta, come avviene nel mercato dei prodotti dolciari.

2. *Violazione dell'art. 74, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 40/94*

Volendo l'Ufficio motivare il rigetto della domanda di registrazione di marchio con la presenza sul mercato di marchi simili o identici, esso avrebbe dovuto rappresentare e specificare,

contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, quali a suo parere essi fossero. L'Ufficio non può addurre a fondamento di una decisione fatti di cui esso non è a conoscenza e che si limita a supporre. Se l'Ufficio – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente – ritiene necessario valutare il carattere distintivo del marchio in base alle forme di caramelle esistenti sul mercato, è tenuto ad accertare tale situazione di mercato.

3. *Violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94*

L'Ufficio ha motivato l'affermazione che il marchio richiesto non ha carattere distintivo riferendosi alle forme di caramelle simili presumibilmente rinvenute sul mercato. La ricorrente non aveva alcuna possibilità di esprimersi in ordine a tali forme di caramelle presumibilmente esistenti sul mercato, in quanto l'Ufficio non le esibiva.

Pertanto è stato violato il suo diritto ad essere sentita.

4. *Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94*

Il marchio richiesto, perlomeno in ragione del suo uso esteso in ambito CE, ha acquisito carattere distintivo. Gli elementi di prova delle quantità vendute e delle spese pubblicitarie relative ai prodotti contrassegnati con il marchio avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche in mancanza dei dati di riferimento relativi all'intero mercato delle caramelle richiesti dall'Ufficio.

La prova del carattere distintivo acquistato attraverso l'uso del marchio, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio e dal Tribunale, non dev'essere prodotta per tutti gli Stati membri della CE. Allo scopo di ottenere un marchio unitario per tutti gli Stati membri della CE si deve tener conto della diffusione e notorietà del marchio richiesto nel territorio della CE, senza considerare frontiere nazionali. Pertanto gli elementi di prova concernenti l'uso prodotti dalla ricorrente sono sufficienti per accertare il carattere distintivo del marchio nella CE.

⁽¹⁾ GU C 19, del 22.1.2005.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 31 gennaio 2005**(Causa C-36/05)**

(2005/C 69/22)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 31 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Ramón Vidal e D. Wouter Wils, agenti del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna, esentando dall'obbligo di remunerare gli autori per prestiti al pubblico di opere protette da diritti di autore i prestiti concessi per la quasi totalità se non totalmente da parte di pubbliche istituzioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ⁽¹⁾;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 1 della direttiva 92/100/CEE, fa obbligo agli Stati membri di riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare il prestito alle loro opere. L'art. 5, n. 1 della direttiva consente che gli Stati membri possono prevedere eccezioni a tale diritto esclusivo, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per i prestiti non autorizzati. Ai sensi dell'art. 5, n. 3 della direttiva, gli Stati membri possono solo «esonerare»

«alcune categorie di istituzioni» dal pagamento della detta remunerazione.

Gli artt. 17 e 19 della Ley de Propiedad Intelectual (LPI) – Legge sulla proprietà intellettuale – riconoscono, in linea di principio, il diritto esclusivo degli autori di autorizzare i prestiti delle loro opere. Ciò nonostante, l'art. 37.2 della LPI svuota di contenuto tale diritto, eccettuando, praticamente tutti, se non addirittura tutti i prestiti sia dall'obbligo di ottenere la previa autorizzazione come pure dall'obbligo di corrispondere loro un compenso. La Commissione pertanto considera che l'art. 37.2 della LPI è in contrasto con gli obblighi che gravano sul Regno di Spagna, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 e agli artt. 5, n. 1 e 5, n. 3 della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 346, pag. 61.

Cancellazione dal ruolo del Parere C-1/04 ⁽¹⁾

(2005/C 69/23)

(Lingue processuali: tutte le lingue ufficiali)

Con ordinanza 16 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo del Parere C-1/04: Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 118 del 30.4.2004.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 gennaio 2005

nella causa T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«FEAOG — Partecipazione finanziaria ad un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura — Soppressione del contributo finanziario del Fondo»)

(2005/C 69/24)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dai sigg. Belard-Kopke Marques-Pinto e C. Viñas Llebot, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra S. Pardo e sig. L. Visaggio, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999) 534, recante soppressione del contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, inizialmente accordato alla ricorrente con decisione 26 novembre 1993, C (93) 3394, conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1998, n. 4256, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374, pag. 25), relativamente al finanziamento di un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura (progetto n. 93.ES.06.030), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, (relatore), giudici; cancelliere: M. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione ivi comprese quelle sostenute in occasione del procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 289, del 13.10.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 gennaio 2005

nella causa T-93/02: Confédération nationale du Crédit mutuel contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Repubblica francese a favore del Crédit mutuel — “Livret bleu” — Decisione 2003/216/CE — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento»)

(2005/C 69/25)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. A. Carne-lutti, sostenuta da Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million, con domicilio eletto in Lussemburgo), contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Rozet, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2003/216/CE, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit Mutuel (GU 2003, L 88, pag. 39), in forma di una sovracompensazione versata in ragione dei costi di raccolta e gestione del risparmio regolamentata con il meccanismo del «Livret bleu», il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2003/216/CE, relativa agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica francese al Crédit mutuel, è annullata.

2 La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle della ricorrente.

3 La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 gennaio 2005

nelle cause riunite da T-367/02 a T-369/02: Wieland-Werke AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 69/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite da T-367/02 a T-369/02, Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Gruber e F. Graf von Stosch, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. T. L. Eichenberg e G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso proposto contro tre decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 settembre 2002 (procedimenti R 338/2001-1, R 337/2001-1 e R 335/2001-1), relativo a domande di registrazione dei marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX come marchi comunitari, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 12 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 I ricorsi sono respinti.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 dell'8.3.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 gennaio 2005

nella causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Segno denominativo EUROPREMIUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 69/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH, rappresentata inizialmente dall'avv.to G. Lindhofer, successiva-

mente dall'avv.to K.-U. Jonas, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: inizialmente sigg. U. Pflegar e G. Schneider, successivamente sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 giugno 2003 (procedimento R 348/2002-4), concernente la registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo EUROPREMIUM, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 12 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione della Quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2003 (procedimento R 348/2002-4) è annullata.

2 Il convenuto è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 289 del 29.11.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 gennaio 2005

nella causa T-387/03: Proteome Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Marchio denominativo BIOKNOWLEDGE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Segno descrittivo»)

(2005/C 69/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-387/03, Proteome Inc., con sede in Beverly, Massachusetts (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. M. Edenborough, barrister, e sig. C. Jones, nonché dalle sig.re A. Brodie e C. Loweth, solicitors, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. P. Bullock e sig.ra S. Laitinen), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 agosto 2003 (procedimento R 0707/2002-4) e la decisione dell'esaminatore 21 giugno 2002, recante rigetto della registrazione del marchio denominativo BIOKNOWLEDGE, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 19 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 21 del 24.1.2004.

1 Il ricorso è irricevibile.

2 La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle dei convenuti.

(¹) GU C 184 del 2.8.2003

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

(Terza Sezione)

10 dicembre 2004

nella causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Irricevibilità manifesta — Nozione di ricorrente individualmente interessato — GEIE — Contratti in corso — Diritti di proprietà intellettuale)

(2005/C 69/29)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti. K. Van Maldegem e C. Mereu, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J.L. Rufas Quintana, M. Moore e K. Bradley, con domicilio eletto in Lussemburgo) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.re E. Karlsson e M.C. Giorgi Fort), diretto ad ottenere l'annullamento:

— dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26), nella parte in cui introduce nella direttiva 76/768 il nuovo art. 4 bis, nn. 2 e 2.1, e il nuovo art. 4 ter,

— dell'art. 1, n. 5, della direttiva 2003/15, nella parte in cui introduce un nuovo comma all'art. 6, n. 3, della direttiva 76/768,

il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 10 dicembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 dicembre 2004

nella causa T-261/03, Euro Style '94 Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento denominativo «GLOVE» — Marchi nazionali e internazionali figurativi e denominativi «GLOBE» — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

(2005/C 69/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-261/03, Euro Style '94 Srl, con sede in Barletta (Italia), rappresentata dall'avv. G. Pica, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Laporta Insa et A. Folliard-Monguiral); altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: RCN-Companhia de Importação e Exportação de Textéis, LDA, con sede in Oeiras (Portogallo), avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003 (procedimento R 67/2001-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la RCN-Companhia de Importação e Exportação de Textéis e l'Euro Style '94 Srl, il Tribunale (seconda sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, il 10 dicembre 2004 ha emesso un'ordinanza dal seguente dispositivo:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 dicembre 2004

nella causa T-201/04 R, Microsoft Corp. contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Art. 82 CE)

(2005/C 69/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-201/04 R, Microsoft Corp., con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. J.-F. Bellis, avocat, e I. S. Forrester, QC, sostenuta da The Computing Technology Industry Association, Inc., con sede in Oakbrook Terrace, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. G. van Gerven e T. Franchoo, avocats, e B. Kilpatrick, solicitor, dalla Association for Competitive Technology, Inc., con sede in Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. L. Ruesmann e P. Hecker, avocats, dalla TeamSystem SpA, con sede in Pesaro (Italia), dalla Mamut ASA, con sede in Oslo (Norvegia), rappresentate dal sig. G. Berrisch, avocat, dalla DMDsecure.com BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), dalla MPS Broadband AB, con sede in Stoccolma (Svezia), dalla Pace Micro Technology plc, con sede in Shipley, West Yorkshire (Regno Unito), dalla Quantel Ltd, con sede in Newbury, Berkshire (Regno Unito), dalla Tandberg Television Ltd, con sede in Southampton, Hampshire (Regno Unito), rappresentate dal sig. J. Bourgeois, avocat, dalla Exor AB, con sede in Uppsala (Svezia), rappresentata dai sigg. S. Martínez Lage, H. Brokelman e R. Allendesalazar Corcho, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Wainwright, W. Mölls, F. Castillo de la Torre e P. Hellström, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta dalla RealNetworks, Inc., con sede in Seattle, Washington (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. A. Winckler, M. Dolmans e T. Graf, avocats, dalla Software & Information Industry Association, con sede in Washington, DC, rappresentata dal sig. C. A. Simpson, solicitor, dalla Free Software Foundation Europe eV, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. C. Piana, avocat, avente ad oggetto una domanda di sospensione all'esecuzione degli artt. 4, 5, lett. a) c), e 6, lett. a), della decisione della Commissione 24 marzo 2004, C(2004) 900 definitiva, relativa ad una procedura di

applicazione dell'art. 82 CE (procedimento COMP/C-3/37.792 Microsoft), il Presidente del Tribunale ha emesso il 22 dicembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore letterale:

1 Viene accolta, nella fase del procedimento sommario, la domanda di trattamento riservato presentata dalla Microsoft Corp.

2 La Audiobanner.com, che agisce sotto la denominazione commerciale di VideoBanner, è ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario.

3 La Computer & Communication Industry Association viene estromessa dalla causa quale parte interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario.

4 La Novell Inc. viene estromessa dalla causa quale parte interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario.

5 La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

6 Si riserva la decisione sulle spese.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2004

nella causa T-269/04, IDOM SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Marchio comunitario — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

(2005/C 69/32)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-269/04 IDOM SA, con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dalla sig.ra Tatiana Villate Consonni, abogado, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. Ignacio de Medrano Caballero), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: IDOM Inc., con sede in New Jersey (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti Fry Heath & Spence LLP, avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2004 (procedimento R 153/2003-2), relativa alla registrazione del segno IDOM come marchio comunitario, il Tribunale (quinta sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, il 13 dicembre 2004 ha emesso un'ordinanza dal seguente dispositivo:

1 Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 217 del 28.8.2004

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 novembre 2004

nella causa T-303/04 R, European Dynamics SA contro Commissione delle Comunità europee

(Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)

(2005/C 69/33)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-303/04 R, European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. S. Pappas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Parpala e E. Manhaeve, assistiti dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione, da una parte, della decisione della Commissione 4 giugno 2004 [DIGIT/R2/CTR/mas D (2004) 324] di classificare solo in seconda posizione l'offerta presentata, a seguito di una gara d'appalto per la prestazione di servizi informatici, dal raggruppamento di cui la richiedente è membro e, dall'altra, della decisione della Commissione 14 luglio 2004 [DG DIGIT/R2/CTR/mas D (2004) 811] che respinge i reclami 21 giugno, 1, 5 e 8 luglio 2004 proposti dalla richiedente contro l'assegnazione dell'appalto ad un altro raggruppamento, il presidente del Tribunale ha emesso il 10 novembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2 Le spese sono riservate.

Ricorso della HEG Limited e Graphite India Limited contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 30 novembre 2004

(Causa T-462/04)

(2005/C 69/34)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 novembre 2004, la HEG Limited, con sede in New Delhi, India, e la Graphite India Limited, con sede in Kolkata, India, rappresentate dal Dr. K. Adamantopoulos, lawyer e dal sig. J. Branton, Solicitor hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo ai sensi dell'art. 230 CE, il regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1628 (¹) che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India;
- dichiarare nullo ai sensi dell'art. 230 CE, il regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1629 (²) che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India;
- porre a carico del convenuto le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Secondo le denunce presentate per conto dei produttori della Comunità di elettrodi di grafite, la Commissione ha avviato procedimenti paralleli contro aiuti di Stato e antidumping nei confronti delle importazioni dall'India del prodotto di cui trattasi. Tali procedimenti hanno portato all'adozione delle controverse norme di regolamento.

Le ricorrenti sono due società indiane che producono ed esportano il prodotto di cui trattasi nell'Unione europea. A sostegno della loro domanda, affermano, innanzitutto, che tutti i servizi della Commissione e in ultimo il Consiglio hanno omesso di compiere accertamenti su altre ovvie fonti di illecito, in particolare su importazioni a prezzo di dumping da Paesi terzi, anche quando esse erano state chiaramente evidenziate dagli esportatori indiani. Su tale base le ricorrenti deducono violazione dell'art. 9, n. 5 del regolamento n. 384/96 (³) e dell'art. 9, n. 2 dell'Accordo per l'attuazione dell'art. VI del GATT (accordo antidumping), violazione del principio di non discriminazione e dei fondamentali requisiti di procedura nonché errore di valutazione manifesto.

Le ricorrenti deducono ancora che ambedue i contestati regolamenti sono viziati per violazione dei requisiti procedurali fondamentali previsti, dal regolamento n. 2026/97 ⁽⁴⁾e, rispettivamente dal regolamento n. 384/96, come pure dall'accordo antidumping e dall'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, avendo imposto misure antidumping e compensative sulla base di una Comunità di 25 Stati membri, nonostante che l'indagine fosse stata iniziata e condotta sulla base di 15 Stati membri.

I ricorrenti affermano che il regolamento n. 1628/2004 impone misure compensative per importi inappropriati rispetto all'Indian DEPB post-export scheme (Programma indiano per le esportazioni), violando così il regolamento n. 2026/97, l'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e il principio di proporzionalità, incorrendo così in un errore di valutazione manifesto e violando fondamentali requisiti processuali.

Le ricorrenti deducono altresì violazione dei regolamenti n. 2026/97 e, rispettivamente, n. 384/96, dell'accordo antidumping e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, come pure errore manifesto di valutazione laddove affermano che le controverse misure basano la determinazione dell'illecito materiale su dati resi inattendibili dall'esistenza di una quota di mercato anticoncorrenziale e da accordi in materia di fissazione dei prezzi tra i membri dell'industria della Comunità accertata e sanzionata da una decisione della stessa Commissione.

Le ricorrenti sostengono infine che le controverse misure violano l'art. 3, n. 2 del regolamento n. 384/96 e l'art. 8, n. 7 del regolamento n. 2026/97 omettendo di rimuovere gli effetti di altri fattori nella determinazione della sua analisi finale dell'illecito e imputando così l'illecito prodotto da altri fattori alle importazioni indiane.

⁽¹⁾ GU L 295, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 295, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).

Ricorso di Elisabetta Dami contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 novembre 2004

(Causa T-466/04)

(2005/C 69/35)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 novembre 2004 la sig.ra Elisabetta Dami, residente in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti Paolo Guido Beduschi e Silvia Guidici, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Anche la Stilton Cheese Makers Association è stata parte nel procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la lettera 4 giugno 2004, indirizzata all'Ufficio e firmata congiuntamente, non contiene una dichiarazione diretta a concludere il procedimento contenzioso dinanzi alla commissione di ricorso, ma costituisce esclusivamente una mera richiesta di proroga;
- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 settembre 2004, nel procedimento R 973/2002-2 e rinviare la controversia dinanzi alla commissione di ricorso;
- condannare l'Ufficio al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio denominativo «GERONIMO STILTON», per i prodotti e/o servizi delle classi 16 (libri ...), 25 (abbigliamento...), 28 (giochi...), 29 (carne...), 30 (pasta per dolci...) e 41 (servizi resi nel settore dell'istruzione ...) (n. 1 345 503)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

The Stilton Cheese Makers Association

Anche la Stilton Cheese Makers Association è stata parte nel procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo nazionale «STILTON»; denominazioni di origine controllate WHITE STILTON CHEESE e BLUE STILTON CHEESE

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Decisione della divisione d'opposizione:

Opposizione accolta per le classi 29 e 30

— dichiarare che la lettera 4 giugno 2004, indirizzata all'Ufficio e firmata congiuntamente, non contiene una dichiarazione diretta a concludere il procedimento contenzioso dinanzi alla commissione di ricorso, ma costituisce esclusivamente una mera richiesta di proroga;

Decisione della commissione di ricorso:

La commissione di ricorso ha giudicato che, in seguito a modifiche nella specificazione dei prodotti di cui si tratta, conformemente ad una lettera congiunta dalle parti in data 4 giugno 2004, l'opposizione era stata ritirata e il procedimento si era quindi concluso. Poiché l'unica questione da decidere era, secondo la commissione di ricorso, quella della ripartizione delle spese, è stato disposto che ognuna delle parti sopportasse l'onere delle tasse e delle spese del procedimento di opposizione e di ricorso da lei stessa esposte.

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 settembre 2004, nel procedimento R 982/2002-2 e rinviare la controversia dinanzi alla commissione di ricorso;

— condannare l'Ufficio al pagamento delle spese.

Motivi di ricorso:

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la lettera 4 giugno 2004 conteneva solo una semplice richiesta di sospensione del procedimento per permettere alle parti di risolvere tra loro una questione ancora aperta, e cioè quali altri prodotti oltre ai prodotti lattiero caseari e il formaggio dovrebbero essere tolti dalla classe 29 per permettere all'opponente di ritirare la sua opposizione. La commissione di ricorso si sarebbe sbagliata nel ritenere che la ricorrente, avendo sottoscritto la richiesta di sospensione, avesse accettato ciò che l'opponente le chiedeva.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio denominativo «GERONIMO STILTON», per i prodotti e/o servizi delle classi 16 (libri ...), 25 (abbigliamento...), 28 (giochi...), 29 (carne...), 30 (pasta per dolci...) e 41 (servizi resi nel settore dell'istruzione ...) (n. 1 345 503)

Ricorso di Elisabetta Dami contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 novembre 2004

(Causa T-467/04)

(2005/C 69/36)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 novembre 2004 la sig.ra Elisabetta Dami, residente in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti Paolo Guido Beduschi e Silvia Guidici, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

The Stilton Cheese Makers Association

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo nazionale «STILTON»; denominazioni di origine controllate WHITE STILTON CHEESE e BLUE STILTON CHEESE

Decisione della divisione d'opposizione:

Opposizione accolta per le classi 29 e 30

Decisione della commissione di ricorso:

La commissione di ricorso ha giudicato che, in seguito a modifiche nella specificazione dei prodotti di cui si tratta, conformemente ad una lettera congiunta dalle parti in data 4 giugno 2004, l'opposizione era stata ritirata e il procedimento si era quindi concluso. Poiché l'unica questione da decidere era, secondo la commissione di ricorso, quella della ripartizione delle spese, è stato disposto che ognuna delle parti sopportasse l'onere delle tasse e delle spese del procedimento di opposizione e di ricorso da lei stessa esposte.

Motivi di ricorso:

I motivi invocati sono identici a quelli invocati nella causa T-466/04, introdotta dalla stessa ricorrente

Ricorso della Bouygues SA e Bouygues Télécom contro Commissione delle Comunità europee presentato il 24 novembre 2004

(Causa T-475/04)

(2005/C 69/37)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 novembre 2004, la Bouygues SA, con sede in Parigi e la Bouygues Télécom, con sede in Boulogne Billancourt (Francia), rappresentate dagli avv.ti Louis Vogel, Joseph Vogel, Bernard Amory, Alexandre Verheyden, François Sureau e Didier Theophile, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2004, n. C(2004)2647 – aiuto di Stato – Francia relativa a modifiche dei tributi dovuti da Orange e SFR a titolo di licenze Universal Mobile Telecommunication System (UMTS);
2. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il presente ricorso è rivolto contro la decisione della Commissione 20 giugno 2004, n. C(2004)2647 che conclude per l'inesistenza di un aiuto di Stato francese a favore di Orange France e SFR in occasione della riduzione a posteriori del tributo di 4,995 miliardi di euro che ciascuno degli operatori si era impegnato a pagare allo Stato francese quale contropartita per la licenza Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) attribuitagli il 18 luglio 2001. Con l'adozione di tale decisione è stato respinto il reclamo depositato dalle società ricorrenti.

A questo proposito viene ricordato che il governo francese ha indetto due bandi di gara per la concessione delle licenze UMTS. Il primo, al quale hanno partecipato la Orange France e la SFR, sono stati banditi nell'agosto 2000. L'importo del tributo era stato fissato in 4,995 miliardi di euro per licenza. La Bouygues Télécom aveva deciso di non concorrere in ragione del prezzo fissato. Nell'ambito del secondo bando di gara, l'importo del tributo è stato portato a 619 milioni di euro. La Bouygues Télécom ha ottenuto la licenza UMTS in esito a tale seconda procedura. Orbene, nel frattempo, il governo francese ha deciso di allineare retroattivamente l'importo dei tributi previsto nell'ambito della prima procedura su quello previsto nel corso del secondo bando di gara.

A sostegno delle loro affermazioni, le ricorrenti deducono innanzitutto la violazione dell'art. 87 del Trattato. A questo proposito affermano che:

- i tributi demaniali sono entrate pubbliche e che lo Stato francese modificando retroattivamente l'importo dei tributi a carico della Orange e SFR, ha rinunciato a percepire un credito liquido, esigibile e certo;
- basandosi sulla considerazione che la decisione impugnata è giustificata dal principio di non discriminazione, la Commissione nella specie ha evitato il dibattito nel merito. Viene in particolare a questo proposito affermato che la Orange e la SFR hanno potuto, per effetto della decisione del governo francese, fruire di un vantaggio di tempo consistente nella possibilità di penetrare, precocemente, nel mercato dell'UMTS, vedendosi garantite, mentre nulla nel corso del primo bando di gara era stato previsto nel senso che l'importo del loro tributo UMTS sarebbe stato ridotto al livello di quello chiesto nel secondo bando di gara;
- la decisione di cui trattasi si è ripercossa in modo effettivo sui rapporti di concorrenza, consentendo alla Orange e alla SFR, operatori già potenti sul mercato della telefonia mobile francese di consolidare la loro posizione sul mercato emergente dell'UMTS e, di conseguenza, di limitare l'accesso dei suoi concorrenti su tale mercato.

Inoltre, le ricorrenti considerano che limitandosi ad affermare, senza fornire ulteriori precisazioni, che la concessione delle licenze UMTS non è assimilabile ad un'operazione di mercato, la convenuta non avrebbe motivato in misura sufficiente la sua decisione, in violazione dell'art. 230 del Trattato.

Le ricorrenti considerano infine che la Commissione ha violato gli artt. 87 e 88 CE, non esaminando le misure in considerazione nell'ambito del procedimento formale di esame previsto da dette disposizioni.

Ricorso della Aktieselskabet af 21. November 2001 contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 14 dicembre 2004

(Causa T-447/04)

(2005/C 69/38)

(Lingua di deposito della domanda: l'inglese)

Il 14 dicembre 2004, la Aktieselskabet af 21. November 2001, rappresentata dal sig. C. Barrett Christiansen, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corporation) con sede in Tokio – Giappone.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 7 ottobre 2004, n. R 364/2003-1.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio mondiale TDK per prodotti rientranti nella classe 25 (articoli di abbigliamento – scarpe – cappelleria), numero della domanda 1214675.

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

TDK Kabushiki Kaisha

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi TDK per prodotti rientranti nella classe 9 (apparecchi per la registrazione).

Decisione della divisione d'opposizione:

Rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

L'art. 8 n. 5 del regolamento del Consiglio n. 40/94 non è applicabile al caso di specie.

Ricorso della Armour Pharmaceutical Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto l'8 dicembre 2004

(Causa T-483/04)

(2005/C 69/39)

(Lingua del deposito del ricorso: il francese)

L'8 dicembre 2004, la Armour Pharmaceutical Company, con sede in Bridgewater (Stati Uniti) rappresentata dall'avv. Richard Gilbey, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso era la Teva Pharmaceutical Industries Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 settembre 2004 (procedimento R 295/2003-4) e confermare la decisione della divisione d'opposizione 28 febbraio 2003 accogliendo interamente l'opposizione;
2. condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente: Teva Pharmaceutical Industries Limited

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «GALZIN», per taluni prodotti della classe 5 (prodotti farmaceutici per la cura del morbo di Wilson - domanda n. 1 606 102)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio denominativo nazionale «CALSYN» per taluni prodotti della classe 5 (prodotti farmaceutici e medicinali e in particolare preparati a base di calcio - marchio francese n. 1 226 303)

Decisione della divisione d'opposizione: L'opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione

Motivi di ricorso: Errata interpretazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, dato che non è stato considerato l'insieme dei prodotti rivendicati e che non ci sarebbe stata un'equiparazione complessiva dei due marchi. I prodotti contraddistinti dai due marchi in conflitto sarebbero simili.

proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso dell'UAMI;
- consentire la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 1 155 712;
- condannare l'UAMI alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale costituito da una pasticca rettangolare bianca e blu con al centro un ovale bianco per prodotti delle classi 1 e 3 (prodotti chimici per uso industriale; preparati per la sbianca, altre sostanze per il bucato) - domanda n. 1 155 712

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94

Ricorso della ReckittBenckiser N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 4 gennaio 2005

(Causa T-2/05)

(2005/C 69/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° gennaio 2005, la ReckittBenckiser N.V., con sede in Hoofddorp (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. G.S.P. Vos, ha

Ricorso della ReckittBenckiser N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 4 gennaio 2005

(Causa T-3/05)

(2005/C 69/41)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 gennaio 2005 la ReckittBenckiser N.V., con sede in Hoofddorp (Paesi Bassi), rappresentata dal sig. G.S.P. Vos, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso dell'UAMI;
- consentire la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 1 555 712;
- condannare l'UAMI alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario interessato: Marchio tridimensionale costituito da una pasticca rettangolare bianca e blu con al centro un ovale rosso per prodotti delle classi 1 e 3 (prodotti chimici per uso industriale; preparati per la sbianca, altre sostanze per il bucato e prodotti per lavastoviglie) - domanda n. 1 156 595

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94

Ricorso della TV Danmark A/S e della Kanal 5 Denmark Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 gennaio 2005

(Causa T-12/05)

(2005/C 69/42)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 gennaio 2005 la TV Danmark A/S, Skovlunde (Danimarca) e la Kanal 5 Denmark Ltd., Hounslow (Regno Unito) rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, T. Müller-Ibold, K. Nordlander e H. Peytz, con domicilio eletto a Lussemburgo, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la Decisione della Commissione delle Comunità europee 6 ottobre 2004 nel procedimento in materia di aiuti di Stato n. 313/2004 – Danimarca: ricapitalizzazione di TV2/Danmark A/S;
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata fa riferimento ad un conferimento di capitale nonché alla conversione di un debito statale in capitale azionario effettuati dal governo danese a vantaggio della TV2/Danmark A/S. Il governo danese ha ritenuto che ciò fosse necessario al fine di evitare il fallimento della TV2, derivante dalla restituzione degli importi relativi ad aiuti di Stato illeciti, ordinata dalla Commissione nella decisione 19 maggio 2004, ⁽¹⁾ che accerta eccedenze nella compensazione, ad opera del governo, dei costi di servizio pubblico della TV2. Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che la ricapitalizzazione della TV2 poteva contenere elementi relativi ad un aiuto di Stato, ma che questi erano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, n. 2, CE.

Le ricorrenti affermano che adottando la decisione la Commissione ha violato gli artt. 87, n. 1, 88, n. 3, e 86, n. 2 CE, il protocollo allegato al Trattato CE sul sistema pubblico di radiodiffusione negli Stati membri, il regolamento CE del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾ nonché la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽³⁾.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti affermano che Commissione ha violato gli artt. 87, n. 1, 88, n. 3, e 86, n. 2 CE, in quanto, dopo aver accertato che il principio dell'investitore privato, applicato ad un investimento a lungo termine, non poteva essere invocato data l'incertezza relativa alla prevista privatizzazione della TV2, non ha accertato e quantificato l'aiuto di Stato.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'articolo 86, n. 2, CE, il Protocollo e la comunicazione sulla radiodiffusione in quanto si è basata sulla definizione di servizio di interesse economico generale, la quale è troppo ampia, troppo imprecisa e crea distorsioni concorrenziali nonché un effetto sul mercato contrario all'articolo 86, n. 2, CE. Le ricorrenti sottolineano inoltre che la Commissione non ha dimostrato che l'esecuzione della decisione di recupero senza la conseguente ricapitalizzazione avrebbe impedito alla TV2 lo svolgimento delle sue funzioni di pubblico servizio.

Secondo le ricorrenti, la Commissione non avrebbe inoltre dimostrato che la ricapitalizzazione non avrebbe compromesso lo sviluppo del mercato in modo da risultare contraria all'interesse della Comunità.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 86, n. 2, CE il Protocollo e la comunicazione sulla radiodiffusione non avendo accertato che i costi di rete del servizio pubblico svolto dalla TV2 erano sovvenzionabili dallo Stato, ed è incorsa e in manifesti errori di valutazione nell'applicare il criterio di proporzionalità.

In quarto luogo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola gli artt. 87 e 88 CE, nonché il principio della parità di trattamento in quanto rende duraturo l'illecito vantaggio derivante dall'aiuto e la distorsione della concorrenza che ne risulta.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 88, n. 2, CE, nonché l'articolo 4, n. 4, del regolamento di procedura in quanto ha deciso di non avviare il procedimento formale di indagine, per dare così ai terzi interessati la possibilità di essere sentiti.

Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 253 CE in quanto ha omissso di chiarire in modo adeguato le ragioni di adozione della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 19 maggio 2004 nel caso C 2/2003 – Finanziamento statale della TV2 Danimarca

⁽²⁾ GU L 83, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2001, C 320, pag. 5.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2005 dalla Castell del Remei, S.L contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa T-13/05)

(2005/C 69/43)

(Lingua in cui è proposto il ricorso: lo spagnolo)

Il 7 gennaio 2005 la Castell del Remei, S.L, rappresentata dagli avv.ti Jorge Grau Mora e Alejandro Angulo, del foro di Barcellona; María Baylos Morales e Antonio Velázquez Ibáñez, del foro di Madrid, e Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Eric

de Gryse e Donatienne Moreau, del foro di Bruxelles, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

1. annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 ottobre 2004, emessa nel procedimento R 0691/2003-1;

2. condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

La ricorrente.

Marchio comunitario oggetto della domanda:

Marchio denominativo «ODA» — domanda n. 1.655.786, per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, tranne le birre).

Titolare del marchio o del segno che si fa valere nel procedimento di opposizione:

Bodegas Roda S.A.

Marchio o segno citato nel procedimento di opposizione:

Marchio denominativo internazionale «RODA» (n. 703.486), marchio denominativo spagnolo «BODEGAS RODA», per vini e liquori della classe 33, marchi denominativi spagnoli «RODA» (n. 1.757.553), «RODA II» (n. 2.006.615), «RODA I» (n. 2.006.616) e marchio nazionale greco «RODA» (n. 137.050), per fini e liquori della classe 33, e denominazione commerciale «BODEGAS RIOJA», per «attività rivolta alla produzione e alla conservazione di vini».

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 gennaio 2005**(Causa T-14/05)**

(2005/C 69/44)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 gennaio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo e non avvenuto il Regolamento impugnato
- condannare la Commissione al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro il Regolamento n. 1809/2004 della Commissione del 18 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio (pubblicato in GU L 318 del 19.10.2004). Il suddetto regolamento aggiunge all'art. 36, par. 1, del Regolamento n. 2848/98, un comma che prevede un prezzo di riscatto delle quote di tabacco inerenti al raccolto 2004, stabilito in un importo pari al 40 % del premio e stabilisce che tale importo sia versato entro il 31 maggio 2005.

Il Governo italiano ritiene che il Regolamento impugnato sia viziato per violazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 ⁽¹⁾ del Consiglio (ed in particolare dell'art. 14 bis), violazione delle forme sostanziali e sviamento di potere.

In particolare la fissazione, per le quote riscattate a titolo di raccolto 2004, di un prezzo di riscatto, per di più particolarmente elevato, identico ed indifferenziato per tutti i produttori e per tutte le qualità varie tali di tabacco e pagabile praticamente subito in unica soluzione, è ritenuta in contrasto con il citato art. 14 bis del Regolamento n. 2075/92 del Consiglio, come modificato, in particolare, dal Regolamento n. 1636/98.

Il Governo italiano ritiene anche che la fissazione della contestata determinazione del prezzo di riscatto non possa considerarsi giustificata e tanto meno legittimata dalle ragioni evidenziate nel terzo considerando del Regolamento n. 1809/2004, a mente del quale: «Per il raccolto 2004 occorre stabilire il prezzo di riscatto in funzione del livello minimo dell'aiuto che l'agricoltore potrà ricevere nell'ambito del regime di pagamento diretto istituito dal rego-

lamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003... Inoltre, in vista dell'attuazione del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre al minimo il pagamento del prezzo di riscatto». Si ritiene a questo riguardo che le disposizioni del regolamento n. 2075/92 non sono state abrogate per l'anno in considerazione (né per il 2005) e che, pertanto, la Commissione non sarebbe autorizzata a fondare la determinazione del prezzo di riscatto su una base giuridica del tutto diversa da quella alla quale avrebbe dovuto attenersi nel compiere l'operazione e per scopi totalmente diversi e contrastanti con quelli che, in base al Regolamento n. 2075/92 del Consiglio, ne avrebbero dovuto giustificare l'adozione.

Il Governo italiano rileva, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato sia in relazione alla fissazione di un prezzo di riscatto indifferenziato per tutti i produttori ed a prescindere dalle singole varietà di tabacco prodotto, sia in relazione alla quantificazione del prezzo nella misura di un importo pari al 40 % del premio, nonché il contrasto tra il dispositivo dell'art. 1 del Regolamento impugnato, le giustificazioni contenute nel terzo considerando e le motivazioni esplicitate nel secondo considerando.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, del 30.07.1992, p. 70)

Ricorso della IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 2005**(Causa T-18/05)**

(2005/C 69/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 gennaio 2005, la IMI plc, con sede in Birmingham (Regno Unito), la IMI Kynoch Ltd, con sede in Birmingham (Regno Unito), e la Yorkshire Copper Tube, con sede in Liverpool (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti M. Struys e D. Arts, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1, nella misura in cui questo si riferisce alle società elencate nell'art. 1, lett. h), i) e j), e l'art. 2 della decisione della Commissione datata 3 settembre 2004 e modificata con procedimento scritto 20 ottobre 2004 relativa al caso COMP/E-1/38.069-tubi sanitari in rame;
- in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nella impugnata decisione la Commissione ha rilevato violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, SEE da parte di talune imprese nel settore dei tubi di rame per sanitari. La violazione si articolava sotto tre separati aspetti: accordi tra i cosiddetti produttori SANCO, accordi tra i cosiddetti produttori WICU e Cuprotherm e accordi tra il più ampio gruppo di produttori di tubi per sanitari in rame. Secondo tale decisione, le ricorrenti non sarebbero state consapevoli o potrebbero non avere ragionabilmente previsto gli accordi SANCO e gli accordi WICU e Cuprotherm.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono violazione del principio di non discriminazione. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha favorito, dato il modo secondo il quale ha svolto le sue indagini, alcune imprese. Le ricorrenti affermano di essere state le ultime società a ricevere una domanda di informazioni e pertanto di essere anche state le ultime a chiedere la riduzione delle sanzioni che per il detto motivo è risultata solo del 10 % dell'ammenda.

Le ricorrenti sostengono ancora che la Commissione è incorsa in errore nel rilevare che gli accordi SANCO non sarebbero stati significativamente più stretti degli accordi intervenuti nel più ampio gruppo. Affermano altresì, che l'assenza di differenziazione a livello delle ammende tra i partecipanti agli accordi SANCO e i partecipanti del più ampio gruppo di produttori viola il principio di non discriminazione e il principio secondo cui la responsabilità nella violazione delle norme sulla concorrenza è di natura personale.

Le ricorrenti ancora contestano la conclusione che impone la stessa ammenda alle ricorrenti e ai produttori che hanno preso parte all'accordo più ampio e agli accordi WICU e Cuprotherm. Le ricorrenti sostengono che tale conclusione viola il principio di non discriminazione, il principio per cui la responsabilità per violazione delle norme in materia di concorrenza è di natura personale, e che la decisione non è sufficientemente motivata su questo punto.

Le ricorrenti deducono ancora che la Commissione è incorsa in violazione del principio di non discriminazione e in errore manifesto laddove dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ininterrottamente agli accordi, mentre non ha potuto essere stata accertata la continuità nei riguardi di talune altre imprese. Secondo le ricorrenti, la loro situazione è identica a quella delle altre imprese. Le ricorrenti deducono pertanto a tal riguardo violazione del loro diritto di difesa, in quanto la Commissione ha basato la sua decisione su elementi che non sono stati presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.

Le ricorrenti deducono infine violazione del principio di proporzionalità nella quantificazione delle ammende.

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005

(Causa T-26/05)

(2005/C 69/46)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 18 gennaio 2005, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

1. annullare:

- la nota del 9 novembre 2004 DOCUP - Emilia-Romagna
- la nota del 10 novembre 2004 PON Ricerca
- la nota del 12 novembre 2004 DOCUP Piemonte, POR Calabria, POR Molise, DOCUP Toscana, POR Sicilia, DOCUP Marche, DOCUP Friuli-Venezia Giulia, POR Campania, DOCUP Liguria
- la nota del 16 novembre 2004 DOCUP Lombardia, DOCUP Veneto
- la nota del 17 novembre 2004 DOCUP Lazio
- la nota del 18 novembre 2004 PON Sviluppo Imprenditoriale Locale

- la nota del 22 novembre 2004 POR Sicilia
- la nota del 24 novembre 2004 POR Puglia
- la nota del 29 novembre 2004 DOCUP PA Trento
- la nota del 16 dicembre 2004 POR Puglia
- la nota del 17 dicembre 2004 POR Campania
- la nota del 10 gennaio 2005 PON Sviluppo Imprenditoriale Locale

2. condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione (¹).

(¹) GU C 262, del 23.10.2004, pag. 55.

Cancellazione dal ruolo della causa T-189/04 (¹)

(2005/C 69/47)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 16 dicembre 2004 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-189/04: Christian van der Haegen contro Comitato economico e sociale.

(¹) GU C 217 del 28.8.2004.

III

(Informazioni)

(2005/C 69/48)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 57 del 5.3.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 45 del 19.2.2005

GU C 31 del 5.2.2005

GU C 19 del 22.1.2005

GU C 6 dell'8.1.2005

GU C 314 del 18.12.2004

GU C 300 del 4.12.2004

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
